

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 172

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di  
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli  
affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24  
maggio 2001, n. 233**

*(Parere ai sensi dell'Articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  
e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 27 settembre 2007*

---

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Visto l'articolo 87 della Costituzione;*

*Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

*Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;*

*Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;*

*Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;*

*Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;*

*Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante "Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo";*

*Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233;*

*Visto l'articolo 31 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;*

*Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;*

*Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;*

*Considerata l'opportunità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;*

*Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ..;*

*Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;*

*E m a n a*  
*il seguente regolamento:*

**Art. 1.**

1 . All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel testo del decreto ovunque ricorra il riferimento: «articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni”.
- c) Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “*d-bis*) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro;
- d) Al comma 1, la lettera f) è soppressa.

2. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera e) dopo le parole “il Servizio di controllo interno” sono sopresse le parole: “e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5”;
- b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “*e – bis* le segreterie dei vice Ministri”;
- c) al comma 3, le parole “le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari” sono sostituite dalle seguenti: “le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari.”.
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente “*3 – bis* Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonché dei Servizi del Ministero.”;

3. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: “Può essere nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabinetto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata.” Sono sostituite dalle seguenti: “Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l’altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.”
- b) al comma 3, le parole “elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari d’iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualità del linguaggio normativo” sono sostituite dalle seguenti: “cura l’attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali.”
- c) al comma 3 dopo le parole: predisposti da altre amministrazioni” sono aggiunte le seguenti: “cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni nonché i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;”
- d) al comma 3, dopo le parole: “in materia di diritto interno” sono inserite le seguenti: “al Ministro, ai vice Ministri e Sottosegretari”.
- e) al comma 3, sono soppresse le parole: “svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge” e sono aggiunte le seguenti: “A supporto dell’Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello stato, nell’ambito del contingente di cui all’articolo 5.”
- f) al comma 4, dopo le parole “assiste il Ministro,” sono inserite le seguenti: “, i vice Ministri”.
- g) al comma 5, dopo le parole “Le segreterie” sono inserite le seguenti: “dei vice Ministri e”
- h) al comma 5, dopo le parole “soggetti pubblici e privati” sono inserite le seguenti: “dei vice Ministri”.

4. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni.

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.”
- b) Il comma 2 è soppreso.
- c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei all’amministrazione.”
- d) al comma 4, dopo le parole “della funzionalità dell’amministrazione.” sono inserite le seguenti: “Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell’amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.”

- e) il comma 5 è soppresso.
- f) Il comma 6 è sostituito dal seguente: “Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di dodici unità.”.

5. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole “dal Capo della Segreteria del Ministro,” sono inserite le seguenti: “dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministri e”
- b) al comma 2, sono sopresse le parole: “I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.”.

6. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: “i dirigenti amministrativi” sono sostituite dalle seguenti: “i dirigenti delle amministrazioni dello Stato”
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. I capi delle Segreterie dei Vice Ministri sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministri interessati.”.
- c) il comma 7 è soppresso.

7. dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. (*Personale del vice Ministro*)

1. A ciascuna segreteria dei vice Ministri è assegnato fino a un contingente massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 5.

2. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.

8. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “di rappresentanza del Ministro” sono inserite le seguenti: “,dei Vice Ministri”.